

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura ristretta (art. 54 e 55 – punto 6) e accelerata (art. 70 – punto 11, lettere a- b) del D.Lgs n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/7/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, per la “Progettazione, fornitura e messa in opera di un sistema di telecomunicazioni per il collegamento alla rete in fibra ottica degli Uffici di Polizia di Frontiera di Palermo, Catania, Olbia, Gorizia e delle Province dell’Emilia Romagna”, in attuazione del “Fondo Europeo per le Frontiere Esterne” 2007-2013 – “Azione 5.2.13 a valere sull’Annualità 2012.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilatredici addì _____ del mese di _____, in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, avanti a me Dott. Mario Martori Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/5/2007, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 08/06/2007, visto n. 3331 sono presenti:

1) Il Dr. _____ agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di _____ della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che l’Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) Il Dr. _____, agente in nome e per conto della Società _____, con sede legale in _____, _____, codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ ed iscrizione al Registro A.E.E. n. _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza dei testi, volendosi ora addivenire alla stipula di un contratto in forma pubblica.

PREMESSO CHE

- il Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013 (EBF), istituito con Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 574/2007/CE del 23/5/2007, nell'ambito del Programma Generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", è proiettato ad operare negli anni 2007/2013 mettendo a disposizione dei Paesi membri un cofinanziamento, articolato per annualità, per progetti rivolti al miglioramento della sorveglianza e controllo delle frontiere esterne dell'Europa;
- con Decisione C(2008)7932 del 10/12/2008 la Commissione Europea ha approvato formalmente il Programma Pluriennale del "Fondo per le Frontiere Esterne 2007/2013" per l'Italia;
- l'Amministrazione, in attuazione del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne, ha già avviato con precedenti programmazioni annuali il potenziamento dell'infrastruttura

di rete in fibra ottica necessaria ai collegamenti di Uffici di Polizia di Frontiera e Questure/Commissariati operanti sul territorio nazionale;

- con Decisione C(2012)4919 final del 17/7/2012 la Commissione Europea ha approvato formalmente il Programma Annuale 2012 per l'Italia;
- il suddetto Programma, finanziato dal citato Fondo Europeo per le Frontiere Esterne, ha previsto con l'Azione 5.2.13 a valere sull'Annualità 2012 lo stanziamento di risorse per il potenziamento e l'estensione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica degli Uffici di Polizia di Frontiera di Palermo, Catania, Olbia, Gorizia e delle Province dell'Emilia Romagna;
- l'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 2.272.138,00, comprensivo di IVA, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
- l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C.TLC.212.M.337.2012.A del 16/1/2013, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla "Progettazione, fornitura e messa in opera di un sistema di telecomunicazioni per il collegamento alla rete in fibra ottica degli Uffici di Polizia di Frontiera di Palermo, Catania, Olbia, Gorizia e delle Province dell'Emilia Romagna";

- il Comitato Tecnico Consultivo, nella seduta dell' 8 novembre 2012, si è espresso favorevolmente alla realizzazione della fornitura di cui trattasi;
- l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara n 2013/S 028-043485, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 8/2/2013, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 in data 11/2/2013, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
- sono pervenute n. ____ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società _____, con sede in _____, via _____, n. ____, al prezzo complessivo di € _____ oltre I.V.A.;
- la Società _____ viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".

- la spesa derivante dall'appalto, aggiudicata come innanzi detto per l'importo complessivo di € _____, IVA compresa, verrà finanziata per € _____, IVA compresa, con i fondi disponibili per l'Azione 5.2.13 (Programma Annuale 2012) e per il rimanente 50% con i fondi di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale per il periodo di programmazione 2007/2013;

- _____

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto del contratto e descrizione della fornitura

Il presente atto ha come oggetto il potenziamento e l'estensione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica degli Uffici di Polizia di Frontiera di Palermo, Catania, Olbia, Gorizia e delle Province dell'Emilia Romagna al prezzo complessivo di € _____, cui si aggiungono € _____ per IVA al 21%, così per complessivi € _____.

Tale prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sarà corrisposto all'Impresa secondo le modalità previste all'art. 18 "Pagamenti".

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico predisposto dall'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato in data _____ ed all'offerta dell'Impresa n. _____ del _____ che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

L'Impresa si obbliga a consegnare ed installare la fornitura entro e non oltre il 31 maggio 2014 ed a fornire alle medesime condizioni tecniche ed economiche tutte le ulteriori prestazioni, se richieste dall'Amministrazione, per 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'esecutività del contratto nei modi di legge, termine oltre il quale il presente contratto sarà ritenuto esaurito e nulla sarà più dovuto dalle parti.

La realizzazione oggetto del contratto potrà essere implementata fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, entro i tre anni successivi all'approvazione del contratto, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 11 della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Etichette

In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne, l'Impresa appaltatrice del contratto oggetto della presente gara dovrà procedere all'acquisto ed apposizione sulle apparecchiature delle etichette di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche e strutturali dettagliate nell'allegato 10 della Decisione n.456/2008/CE del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013, già pubblicata sui siti istituzionali (www.poliziadistato.it e www.interno.it) contestualmente al bando di gara.

ARTICOLO 2

Norme regolatrici del contratto

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);

- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- f) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- g) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e) ed (f), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f) e g) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate

al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 3

Direttore dell'esecuzione del contratto/Responsabili di Progetto

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile sull'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art. 301 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207).

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager), con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione che dovrà, altresì, definire le modalità di monitoraggio del progetto di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale nominato dall'Amministrazione sarà tenuto ad inviare il c.d. DUVRI Statico (Allegato "C") agli Uffici interessati per la successiva designazione del Responsabile "in loco" che provvederà, ove necessario, alla stesura del DUVRI Dinamico.

ARTICOLO 4

Termini di adempimento e collaudo

4.1 Termini di adempimento

4.1.1 Cronoprogramma

L'Impresa entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, dovrà presentare un cronoprogramma contenente il dettaglio delle attività previste per la realizzazione del sistema stesso.

Tale cronoprogramma sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui la valutazione del "cronoprogramma" risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Tutte le attività oggetto del presente atto dovranno essere realizzate secondo i principi del Sistema di Qualità certificato "ISO 9001" ed in accordo alle relative consolidate metodologie per lo sviluppo del "software".

4.1.2 Piano di Progetto

L'Impresa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, dovrà produrre un "Piano di progetto".

Il citato Piano verrà valutato dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione e l'esito di tale valutazione verrà comunicato all'Impresa entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione dei citati documenti a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno o con consegna a mano.

In caso di esito negativo di tale valutazione, l'Impresa provvederà ad apportare le modifiche e le integrazioni richieste dall'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della verifica.

Trascorsi tali 5 (cinque) giorni, qualora il suddetto Piano non sia ancora disponibile o le successive prove di verifica risultino ancora negative, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Gli interventi effettuati saranno evidenziati dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione al Responsabile di Progetto dell'Impresa, in caso di eventuali malfunzionamento o di nuove necessità.

4.2 Collaudi

4.2.1 Piano di Collaudo

L'Impresa dovrà presentare la realizzazione al collaudo con le modalità previste nel "Piano di Collaudo" già allegato all'offerta prot. _____ del _____ e nel capitolato tecnico, fatta salva la facoltà della Commissione incaricata del collaudo di richiedere ulteriori motivate verifiche.

4.2.2 Precollauda in fabbrica

Tutte le apparecchiature e sistemi devono essere sottoposti, entro il termine stabilito nel “Piano di collaudo” allegato alla sopracitata offerta, alle prove di collaudo interno in fabbrica a cura dell’Impresa con rilascio del relativo statino di collaudo secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel “Piano di collaudo” di cui al precedente paragrafo 4.2.1.

Le operazioni di qualificazione e precollauda del sistema dovranno essere eseguite in conformità a quanto indicato nell’art. 15.1 del citato capitolato tecnico, nell’art. ____ dell’offerta tecnica prot. _____ del _____ e nel “Piano di collaudo” allegato all’offerta stessa.

Tali verifiche dovranno essere rese disponibili alla Commissione di Collaudo dell’Amministrazione nel rispetto e nelle modalità previste dal “Piano di collaudo”.

4.2.3 Collaudo in opera del sistema funzionante

A seguito dell’ultimazione delle operazioni di consegna e installazione l’Impresa provvederà ad eseguire, entro il termine stabilito nel “Piano di collaudo” allegato alla sopracitata offerta, i tests funzionali c.d. di “performance” di lavoro e di sicurezza volti a verificare la piena funzionalità della realizzazione e dei dispositivi di manutenzione di ciascun apparato posto in opera.

I conseguenti certificati di collaudo saranno sottoposti ad approvazione da parte dell’Amministrazione che ne darà comunicazione all’Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.

4.2.4 Collaudo funzionale

L'Impresa, entro 170 (centosettanta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, dovrà comunicare l'approntamento al collaudo dell'intera realizzazione.

Tale comunicazione dovrà pervenire ai seguenti indirizzi del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale:

- Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato – Settore TLC;
- Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni ed Informatica;
- Servizio Logistico

Il collaudo finale della fornitura sarà eseguito dalla Commissione appositamente nominata con Decreto Ministeriale ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. del 7 agosto 1992, n. 417.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione di Collaudo tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutti i collaudi previsti nel corso della fornitura saranno effettuati alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

I collaudi in opera del sistema funzionante relativamente alle tratte ed il collaudo funzionale dell'intero sistema dovranno essere eseguiti come indicato nell'articolo 15.2 e 15.3 del citato capitolato tecnico, negli articoli e dell'offerta tecnica prot. del e nel "Piano di collaudo" allegato all'offerta stessa.

Il certificato di collaudo finale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.

Il mancato rispetto dei termini indicati ai capoversi ai paragrafi 4.1.1, 4.1.2 , 4.2.4, nonché dei termini stabiliti nel “Piano di Collaudo” di cui al punto 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 15.

Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione del collaudo finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno in carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Per lo svolgimento dei servizi effettuati presso l'Amministrazione, il personale dell'Impresa avrà libero accesso ai locali dell'Amministrazione, nel rispetto di ogni eventuale norma di sicurezza prescritta dall'Amministrazione.

ARTICOLO 5

Controllo delle lavorazioni

L'Amministrazione si riserva il diritto di fare effettuare da propri tecnici il controllo delle opere e forniture contrattuali in qualunque stadio della loro esecuzione.

L'Impresa si impegna a permettere l'accesso nei propri locali/laboratori al personale dell'Amministrazione autorizzato al controllo, di farli

accompagnare da persona pratica in grado di fornire loro le indicazioni che venissero eventualmente richieste, nonché di mettere a disposizione dei propri tecnici i banchi di prova, gli apparati ed i dispositivi vari occorrenti per le prove, verifiche, accertamenti e collaudi del materiale oggetto della presente fornitura. In caso di opposizione o dinieghi l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 6

Modifiche e varianti tecniche

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte dell'Impresa – l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base di listini di mercato, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso extra corrispondente alle indicazioni fornite da listini di mercato se, viceversa,

esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 7

Rifiuto e ripresentazione al collaudo

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito,

nel caso che la Commissione di Collaudo pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato al collaudo l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre – entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – i beni già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione, nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per il collaudo.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 – Termini di adempimento e Collaudo - del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti al collaudo risultato negativo, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale.

Verranno applicate le penali di cui all'articolo 15 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili all'Impresa stessa, non possa essere effettuato alla data convenuta secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

ARTICOLO 8

Formazione

La Impresa dovrà prevedere un servizio di formazione del personale dell'Amministrazione allo scopo di fornire allo stesso (fino alla specializzazione conseguita) la piena conoscenza e capacità di intervento, almeno di primo livello, in termini operativi, di manutenzione, supporto agli apparati forniti, di supervisione e gestione degli apparati "IP di rete".

La pianificazione dei corsi dovrà essere concordata con l'Amministrazione (Direttore dell'esecuzione del contratto) relativamente alle date, ai contenuti dei programmi, durata delle sessioni, numero di partecipanti per sessione e test finale.

Nell'ipotesi di ritardi nell'erogazione dei corsi di formazione, così come pianificati ed approvati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, è prevista l'applicazione delle specifiche penalità di cui al successivo art. 15.

I docenti dovranno essere qualificati e specializzati sugli argomenti trattati e corredati di Curriculum Vitae, nonché certificati dall'azienda produttrice degli apparati all'espletamento di attività didattica oggetto della formazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un'immediata sostituzione di istruttori non graditi.

La formazione dovrà essere impartita in lingua italiana.

Il piano di formazione prevede l'erogazione di corsi pari a 10 giorni/uomo a consumo.

A ciascun allievo frequentatore dovrà essere fornita tutta la documentazione tecnica (manuali anche in formato elettronico "Ipertestuale", dispense illustrate di particolari argomenti di carattere propedeutico e/o tecnologico la cui conoscenza sia necessaria per acquisire quanto esposto nei manuali delle apparecchiature in fornitura) necessaria alla preparazione per il superamento del corso.

Numero due copie aggiuntive del materiale didattico e della manualistica su supporto ottico in formato PDF (Adobe Acrobat) sarà reso disponibile per gli organismi centrali dell'Amministrazione.

La documentazione attinente al materiale didattico utilizzato per lo svolgimento del corso dovrà essere conforme agli obblighi di informazione e pubblicità di cui agli artt. 34 e 35 della Decisione applicativa del Fondo (n. 456/2008).

Le spese di eventuale sistemazione logistica dei discenti (vitto e alloggio) sono a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 9

Controllo Qualità

La Impresa, nello svolgimento delle attività atte a coprire l'intero ciclo di vita del progetto, farà riferimento ai propri "Sistemi Qualità" certificati a norma "UNI EN ISO 9001:2008" o superopro, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie "UNI CEI EN 45000".

Tutte le apparecchiature costituenti le reti dovranno essere progettate e prodotte adottando un Sistema d'Assicurazione e Controllo di qualità conforme ai requisiti della norma ISO 9001 e almeno ISO 9002 per la produzione.

La Impresa dovrà avvalersi di fornitori dotati di un adeguato metodo per il controllo della qualità ed è responsabile del QA (Controllo di Qualità) di tutti gli articoli degli eventuali fornitori. Allo stesso modo dovrà accertarsi che presso i propri fornitori sia istituito ed attuato un adeguato metodo per il controllo della Qualità.

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del contratto, l'Impresa dovrà sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto il Piano di "QA" del Progetto del Sistema, mediante la consegna dei documenti indicati nell'art. 17 del capitolato tecnico.

Nel caso in cui la valutazione del Piano di "QA" del Progetto del sistema risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito negativo della valutazione.

I ritardi maturati nella presentazione del citato Piano, nonché per la successiva ripresentazione nell'ipotesi di valutazione negativa o insufficiente, comporteranno l'applicazione di penali come indicato nel successivo art. 15.

L'Impresa deve assicurarsi che tutto lo svolgimento delle attività sia conforme a quanto richiesto nell'art. 17 del Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato nell'art. ___ dell'offerta del _____.

L'Impresa dovrà proporre il nominativo del Responsabile della QA che tenga i contatti con l'Amministrazione e che sarà oggetto di conferma.

ARTICOLO 10

Scioperi e cause di forza maggiore

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa

di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Impresa non adempia agli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall' Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza, entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell' evento, unitamente alla domanda di proroga, un' esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

ARTICOLO 11

Adempimenti antimafia e subappalto

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 , dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati dai rispettivi costruttori. Il fornitore rimane in ogni caso unico e diretto responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti

dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte dalle imprese appaltatrici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 12

Vizi

I beni forniti dovranno essere forniti privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti previsti ed indicati dall'Impresa nell'offerta tecnica.

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata, offerta dalla medesima a decorrere dalla data di consegna all'ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al D.Lgs 6/9/2005, n. 206. Pertanto l'aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

ARTICOLO 13

Garanzia e livelli di servizio

.....I termini e le modalità per la garanzia del costruttore sui

materiali e sugli apparati hardware e software in fornitura e sulle relative scorte e parti di ricambio ed i livelli di servizio verranno definiti in fase di aggiudicazione.

ARTICOLO 14

Deposito cauzionale

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, secondo quanto disposto dal combinato degli art. 113 (comma 1) e 75 (comma7) del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi e lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni, costituisce un deposito cauzionale dell'importo minimo € _____ pari al _____ dell'importo netto del contratto, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, pena la nullità del presente atto. Tale importo risulta già ridotto del 50% poiché l'Impresa è in possesso della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001 – 2000.

Tale polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La polizza assicurativa rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa; pertanto la fideiussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù

del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penalità o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare al fornitore, fatte salve la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

ARTICOLO 15

Penalità

Le parti concordano che l'entità delle penalità è così stabilita:

15.1.

I ritardi maturati nella presentazione del "**Cronoprogramma**" e del "**Piano di progetto**", e del "**Piano di QA**", nonché per la loro ripresentazione nell'ipotesi di valutazione negativa o insufficiente, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di

una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

15.2.

I ritardi maturati nella effettuazione del “**precollaudo in fabbrica**” e “**collaudo in opera del sistema funzionante**”, nonché per la loro ripresentazione nell'ipotesi di valutazione negativa o insufficiente, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

15.3

I ritardi maturati **nell'approntamento al collaudo finale** comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore complessivo del contratto.

15.4

I ritardi maturati nell'erogazione dei corsi di **formazione**, pianificati ed approvati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore complessivo del contratto.

15.5

*..... Le penalità applicabili in caso di ritardata esecuzione delle attività
Garanzia, livelli di servizio e Call Center verranno stabilite in sede di aggiudicazione
della gara....*

15.6 Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la

decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

ARTICOLO 16

Pagamento e tracciabilità dei flussi

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento, da parte dell'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, della relativa fattura in triplice copia che, comunque, sarà emessa solo dopo la comunicazione dell'avvenuto collaudo favorevole. A tale riguardo, farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni ed Informatica medesimo.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

CIG n. 4858149F5D - CUP F53B12000300006

Il progetto sarà cofinanziato nella misura del 50% con il "Fondo Frontiere Esterne 2007/2013" e per il restante 50% con i fondi di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale del 15/6/2007, per il periodo di programmazione 2007/2013 – Azione 5.2.13 – Annualità 2012.

Pertanto, il pagamento della fornitura sarà effettuato dall'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (GRUE) a carico dei fondi comunitari e nazionali resi disponibili presso lo stesso Ispettorato Generale. Il pagamento del prezzo resta, comunque, subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex L. 183/87 e, quindi, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità dei menzionati fondi.

La fattura dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, e dovrà riportare necessariamente anche la seguente dicitura:

Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura del 50% con il “Fondo Frontiere Esterne 2007/2013” e per il 50% con i fondi di cui alla delibera CIPE di cofinanziamento nazionale del 15/6/2007, per il periodo di programmazione 2007/2013 – Azione 5.2.13 – Annualità 2012.

I pagamenti verranno effettuati, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), con mandato diretto intestato all'Impresa _____ –
Banca _____ – Via
_____ – Cap. _____ Città
_____ – sul conto IBAN _____

dedicato al transito di tutti i movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche.

Elenco persone delegate ad operare sul predetto c/c, tutte domiciliate per la carica presso la sede legale dell'Impresa:

Nominativo persona delegata	Codice fiscale	Luogo e data di nascita

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei

modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali bancari indicati precedentemente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell'articolo 3 – comma 8 – Legge 136/2010.

ARTICOLO 17

Clausola dell'Amministrazione più favorita

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia ed in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente realizzazione.

ARTICOLO 18

Brevetti e diritti d'autore

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi

sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine “prodotti”, o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purchè l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari che l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;

- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

ARTICOLO 19

Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti

collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

Solo in caso di subappalto:

L'impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in

materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

ARTICOLO 20

Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza –

Gradimento dell'Amministrazione

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito della realizzazione del/i bene/i oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove l'Impresa intenda diffondere:

- informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni ed Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ed al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ARTICOLO 21

Decadenza e diritti dell'assuntore

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni ed Informatica, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

ARTICOLO 22

Spese inerenti al contratto

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive

modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

- articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottoelencati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 – Capitolo 3552, ai sensi della Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

ARTICOLO 23

Salvaguardia dall'obsolescenza

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione del collaudo, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino al collaudo della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% (diecipercento) dell'importo del prezzo da versare al fornitore.

ARTICOLO 24

Recesso dell'Amministrazione

Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/7/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, da contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP Spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Impresa non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A, delle condizioni

economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n., 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 25

Controversie contrattuali

Tutte le controversie contrattuali, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

ARTICOLO 26

Domicilio legale

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____, - _____ - _____, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo

recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 27

Oneri fiscali

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

ARTICOLO 28

Esecutività e vincoli contrattuali

L'Amministrazione comunicherà all'Impresa, a mezzo telefax o mail o consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 18 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 15 (Penalità) è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

articolo 4 punto 4.1.1;

articolo 4 punto 4.1.2;

articolo 4 punto 4.2.1;

articolo 4 punto 4.2.2;

articolo 4 punto 4.2.3;

articolo 4 punto 4.2.4;

articolo 7, comma 4;

articolo 8, comma 3;

articolo 9, comma 6.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 15 (Penalità), paragrafo 15.6, ed all'art. 30 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

articolo 4, punto 4.1.2, comma 4;

articolo 7, comma 5;

articolo 10, comma 3;

articolo 14, comma 4;

articolo 16, comma 2.

Inoltre, qualora la Ditta non adempia anche ad uno degli altri obblighi non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e sesto comma del presente articolo 28, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

ARTICOLO 29

Cessione del credito

E' esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ARTICOLO 30

Risoluzione in caso di condanna penale

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ARTICOLO 31

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

ARTICOLO 32

Prevalenza delle clausole contrattuali

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n. . _____ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni.

PER _____

PER L'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

articolo 4 – Termini di adempimento e collaudo;

articolo 5 – Controllo delle lavorazioni;

articolo 6 – Modifiche e varianti tecniche;

articolo 7 – Rifiuto e ripresentazione al collaudo;

articolo 8 – Formazione

articolo 9 – Controllo qualità

articolo 10 – Scioperi e cause di forza maggiore;

articolo 11 – Adempimento antimafia e subappalto;

articolo 12 – Vizi;

articolo 13 – Garanzia e livelli di servizio;

articolo 14 – Deposito cauzionale;

articolo 15 – Penalità;

articolo 16 – Pagamento e tracciabilità dei flussi

articolo 17 – Clausola dell'Amministrazione più favorita;

articolo 18 – Brevetti e diritti d'autore;

articolo 19 – Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale
dipendente ed in materia di tutela ambientale;

articolo 20 – Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza;

articolo 21 – Decadenza e diritti dell'assuntore

articolo 22 – Spese inerenti al contratto

articolo 23 – Salvaguardia dall'obsolescenza

articolo 24 – Recesso dell'Amministrazione

articolo 25– Controversie contrattuali.

_____.